



Unione europea
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE
LAZIO



Gruppo di Azione Locale della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco

Approvato con Del. CDA GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco n. 2/7
del 17.11.2020

BANDO PUBBLICO

MISURA 19

“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo)”

SOTTOMISURA 19.2

“Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO/OPERAZIONE 19.2.1 16.4.1

“Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”

(art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

INDICE

Premessa	4
ARTICOLO 1	4
Riferimenti normativi e definizioni	4
<i>Riferimenti normativi</i>	4
<i>Definizioni</i>	4
ARTICOLO 2	7
Obiettivi e finalità dell'operazione	7
ARTICOLO 3	9
Tipologie di progetto	9
ARTICOLO 4	9
Ambito territoriale di intervento	9
ARTICOLO 5	9
Soggetti beneficiari	9
ARTICOLO 6	11
Condizioni di ammissibilità.....	11
6.1 Accordo di cooperazione di filiera.....	11
6.2 Capofila.....	13
6.3 Costituzione del partenariato.....	14
6.4 Progetto di cooperazione di filiera	15
ARTICOLO 7	16
Limitazioni e vincoli	16
ARTICOLO 8	16
A agevolazioni previste e spese ammissibili	16
ARTICOLO 9	19
Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno	19
ARTICOLO 10.....	21
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno	21
ARTICOLO 11.....	22
Criteri di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie	22
ARTICOLO 12.....	28
Procedure di attuazione	28
ARTICOLO 13.....	36
Disposizioni generali.....	36
ARTICOLO 14.....	37



REGIONE LAZIO

PSR LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



Obblighi in materia di informazione e pubblicità 37

ARTICOLO 15..... 37

Dotazione finanziaria del bando 37

ARTICOLO 16..... 38

Disposizioni finali..... 38

Premessa

Il presente Bando Pubblico attiva nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco (approvato dalla Regione Lazio con Det. AGC_DD_G08328_02_2018, pubblicata sul BURL n. 57 del 12/07/2018 supplemento 1) la **Misura 19**, "Sostegno allo sviluppo LEADER" **Sottomisura 19.2** "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", **Tipologia di intervento – Tipologia di operazione 19.2.1 16.4.1** "Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali"

ARTICOLO 1

Riferimenti normativi e definizioni

Riferimenti normativi

Il quadro normativo di riferimento per l'attuazione del presente bando pubblico è rappresentato da:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013. Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
- D.lgs. n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5/3/2001, n. 57 "Esercizio dell'attività di vendita"
- D.M. MIPAAF 20/11/2007 "Attuazione dell'art. 1, c. 1065, legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli"
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti de minimis (applicabile nel caso in cui il progetto di cooperazione riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE)
- Legge 6 ottobre 2017, n. 158 articoli 11 e 12
- Decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 e ss.mm. e ii. con le modifiche introdotte dalla legge n. 134/2012, dal decreto legge n. 179/2012 e relativa legge di conversione n. 221/2012, dalla legge n. 154/2016

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

Definizioni

" **Mercati locali** ": luoghi per attività di lavorazione e di vendita al consumatore finale di prodotti agricoli che distano non più di 70 km dal centro aziendale e, comunque, collocati all'interno della provincia in cui risiedono gli operatori o in quelle confinanti.

“Mercati agricoli di vendita diretta”: mercati costituiti su area pubblica in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata, nel cui ambito possono esercitare la vendita diretta le imprese agricole che soddisfano le condizioni di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007. All’interno di detti mercati è ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al citato D.M. e possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti del territorio rurale di riferimento. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi.

“Filiera corte”: filiere di approvvigionamento formate da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori. Nelle filiere corte, non viene coinvolto più di un intermediario negli scambi tra agricoltore e consumatore. L’intermediario è il soggetto economico tra produttore primario e consumatore che svolge attività commerciale, che acquista e vende il prodotto della filiera.

“Prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta”: definiti dalla legge n. 158/2017 all’art. 11 comma 2 lettera “a” come i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

“Prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile”: definiti dalla legge n. 158/2017 all’art. 11 comma 2 lettera “b” come i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

“**Microimpresa**”: impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di euro.

“**Accordo collettivo di cooperazione**”: atto sottoscritto tra le parti (capofila e partecipanti al partenariato, costituito o da costituire), che regola il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del partenariato.

“**Capofila**”: soggetto delegato con mandato specifico alla rappresentanza delle imprese aderenti alla cooperazione, responsabile della presentazione della domanda di sostegno relativa al progetto in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti e con funzione di coordinamento e referente nei confronti del GAL per gli adempimenti connessi alla presentazione della domanda di sostegno ed ai successivi sviluppi del procedimento amministrativo, fino alla conclusione del periodo vincolativo.

“**Contratto di Rete**”: contratto con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto di rete è stato introdotto dall'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e modificato con il decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012.

“**Associazione Temporanea di Impresa (ATI)**”: figura contrattuale relativa ad un raggruppamento di imprese che si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico, mantenendo la propria autonomia giuridica e negoziale, tramite la sottoscrizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata attraverso cui individuare una capogruppo alla quale conferire mandato speciale collettivo di rappresentanza.

“**Progetto comune**” di cooperazione: il progetto finalizzato a favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile.

“Vendita mobile”: vendita mediante macchine ed attrezzature, con esclusione di attrezzature di seconda mano, dotate stabilmente di idonei equipaggiamenti per il trasporto delle merci.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità dell’operazione

La misura 16 coinvolge due o più soggetti per la realizzazione di un unico progetto, è finalizzata a promuovere l’approccio cooperativo qualora questo determini un evidente vantaggio rispetto all’approccio singolo, ed è volta a offrire nuove opportunità di aggregazione di più soggetti, da mettere a sistema, superando gli svantaggi della frammentazione.

L’operazione 16.4.1 sostiene la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e le attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Con tale operazione viene promossa la cooperazione tra imprese agricole, imprese della trasformazione dei prodotti agricoli e imprese della commercializzazione, finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.

L’operazione si pone l’obiettivo di:

- promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riguardo a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte;
- migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

Tale obiettivo è attuato mediante la realizzazione di iniziative di cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e le attività promozionali a raggio locale connesse al loro sviluppo.

L’operazione sostiene anche l’attuazione di progetti di cooperazione per la realizzazione di attività promozionali nell’ambito della filiera corta. La promozione suddetta riguarda la filiera corta o il mercato locale e non può essere rivolta a singoli prodotti o operatori.

Gli aiuti riguardano i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE. L’aiuto è esteso anche a prodotti trasformati non compresi nell’allegato 1 del TFUE a condizione che siano prodotti dall’impresa agricola

cooperante. Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti de minimis.

Il progetto di cooperazione può svilupparsi nell'ambito di una filiera singola o di più filiere, e deve svolgersi in un arco temporale non superiore a tre anni.

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale.

Le azioni comuni di cooperazione perseguono obiettivi quali:

- accrescere la competitività delle imprese agricole e la remunerazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile;
- creare nuove opportunità di mercato e migliorare le relazioni commerciali, eliminando o riducendo al minimo il numero di intermediari;
- sviluppare nuove forme di vendita per avvicinare i consumatori;
- promuovere la conoscenza, l'acquisto e il consumo nella zona di produzione, anche con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale (impronta ecologica, riduzione di trasporti e inquinamento);
- rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti, promuovendo anche la creazione di strutture per la trasformazione e la commercializzazione su piccola scala di prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile, quali i mercati locali o i mercati agricoli di vendita diretta.

L'operazione attua gli obiettivi mediante iniziative di:

- progettazione di azioni comuni di cooperazione;
- costituzione ed esercizio della cooperazione;
- animazione tra i potenziali interessati e loro reclutamento;
- attività promozionali a raggio locale di prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile che, in ogni caso, non possono essere rivolte a singoli prodotti o operatori;

La strategia a sostegno delle filiere agroalimentari è perseguita attraverso la **Focus Area 3A**: *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”*.

ARTICOLO 3

Tipologie di progetto

Gli interventi oggetto del progetto di cooperazione possono essere diretti a realizzare progetti di cooperazione aventi ad oggetto:

- “prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta” come definiti dall’articolo 11, comma 2 lettera “a” della legge 6 ottobre 2017, n. 158;
- “prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile” come definiti dall’articolo 11, comma 2 lettera “b” della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

ARTICOLO 4

Ambito territoriale di intervento

L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del presente bando è rappresentato dal territorio del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco.

ARTICOLO 5

Soggetti beneficiari

I beneficiari dell’intervento sono partenariati, anche nella forma di poli o reti, di nuova costituzione o che intraprendano nuove attività, costituiti da imprese agricole che si organizzano, anche con altri soggetti (intermediari commerciali in numero non superiore a uno, e imprese che svolgono attività di trasformazione) al fine di avviare la filiera corta.

Il partenariato, nelle forme di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, deve essere costituito da almeno due soggetti tra:

- imprese agricole
- imprese che svolgono attività di trasformazione
- imprese della commercializzazione dei prodotti agroalimentari (in numero non superiore ad uno).

Tutte le imprese cooperanti devono essere “piccoli operatori” e, pertanto, devono ricadere nella categoria delle microimprese autonome definita dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE: impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di euro.

Il partenariato può essere costituito in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (a esempio, ATI, consorzi, contratti di rete).

Nel caso di associazioni temporanee di impresa, contratti di rete o altre forme prive di autonoma soggettività fiscale, è ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti ma che,

tuttavia, assumano l'impegno a costituirsi entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell'emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL.

Il partenariato, a prescindere dalla sua forma, deve:

- essere di nuova costituzione o, se già costituito, deve intraprendere una nuova attività verificabile in Camera di Commercio mediante attivazione di uno specifico codice ATECO;
- garantire unitarietà di azione e di obiettivi;
- dare evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
- dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

Il partenariato:

- deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi, dando evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

Tra le aziende che si associano deve essere individuato un "Soggetto Capofila" al quale i soggetti partner devono conferire mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.

Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione del sostegno, di cui all'Accordo di cooperazione di filiera, ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto.

Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, corredata dall'Accordo di cooperazione di filiera e dal Progetto di filiera, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner.

Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall'organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

ARTICOLO 6

Condizioni di ammissibilità

6.1 Accordo di cooperazione di filiera

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un “Accordo di cooperazione di filiera”, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e comunque non superiore ai tre anni, in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria.

Ai sensi dell’art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016 non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento più domande di sostegno. Pertanto, non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 4 - SOTTOMISURA 16.4.1 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi del citato art. 8 della DGR Lazio n. 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria

L’accordo deve essere stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute: atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’Accordo dovrà contenere:

- indicazione degli scopi e finalità;
- elenco dei soggetti partecipanti, ruoli e responsabilità di ciascun componente;
- individuazione del Soggetto Capofila e conferimento dell’incarico di elaborazione e presentazione del progetto di cooperazione e del coordinamento, organizzazione e monitoraggio della fase realizzativa;
- durata dell’accordo comunque superiore a quella prevista per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- impegno ad utilizzare, negli impianti di trasformazione/commercializzazione, la materia prima proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti all’accordo di filiera, almeno per tutta la durata prevista dall’accordo stesso;
- individuazione di un sistema di tracciabilità della materia prima trasformata/commercializzata

nell'ambito del progetto di filiera;

- impegno di ciascun partecipante a realizzare i singoli interventi e a rispettare gli obblighi sanciti nell'accordo di cooperazione;
- definizione di eventuali penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dai singoli partecipanti
- impegno della costituzione dei legami associativi attraverso l'ideale aggiornamento del fascicolo aziendale.

Il partenariato deve comprendere almeno due soggetti tra:

- imprese agricole;
- imprese che svolgono attività di trasformazione;
- imprese della commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

Tutte le imprese cooperanti devono essere "piccoli operatori" e, pertanto, devono ricadere nella categoria delle PMI di microimprese autonome definita dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE: impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di euro.

Al partenariato può partecipare un solo intermediario commerciale.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02)

Non possono presentare domanda di sostegno coloro nei cui confronti sussistano condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Dette condizioni si applicano al Capofila e a tutti i soggetti partecipanti al Gruppo di cooperazione.

Il Capofila e ciascun partner devono assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione del sostegno, ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto di cooperazione.

Con la sottoscrizione dell'accordo, le imprese aderenti si impegnano a:

- dare mandato, speciale e irrevocabile, al Capofila per mezzo di scrittura privata autenticata;
- sottoscrivere il formale accordo di cooperazione in caso di finanziamento;
- rispettare gli impegni assunti nell'accordo di cooperazione
- realizzare in caso di finanziamento gli investimenti interventi proposti nell'ambito del progetto di cooperazione;

- qualora non siano in grado di rispettare gli impegni assunti, a comunicarlo tempestivamente al Capofila, fornendo la descrizione degli interventi e delle azioni che non verranno più realizzate dandone una dettagliata e valida motivazione giustificativa.
- non presentare domande per l'adesione a bandi per soggetti individuali per accedere alle stesse misure attivate nell'ambito del progetto di cooperazione fino alla completa realizzazione del progetto stesso;
- rispettare le limitazioni e gli obblighi della Misura del PSL del GAL a cui ha aderito nell'ambito del Progetto di cooperazione;
- rispettare le norme relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio, consapevole che qualora il comportamento dei singoli beneficiari comporti la decadenza dei benefici previsti dal suddetto PSR Lazio 2014-2020 per tutti gli altri beneficiari, questi saranno chiamati al pagamento dei danni;
- rispettare la tempistica prevista nell'ambito della Progetto di cooperazione in riferimento all'attuazione degli interventi proposti;
- fornire al soggetto capofila la documentazione utile alla verifica dei SAL e/o alla presentazione delle rendicontazioni finali al GAL;

6.2 Capofila

Il partenariato deve individuare un soggetto "capofila" responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, tramite conferimento di mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza per mezzo di scrittura privata autenticata.

Il soggetto capofila è responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, promuove gli interventi, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto.

Il Capofila assume i seguenti impegni:

- presenta la domanda di sostegno, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partecipanti; in caso di partenariato non ancora formalmente costituito al momento della presentazione della domanda, la stessa dovrà essere presentata dal soggetto capofila in possesso di fascicolo aziendale;
- si impegna a formalizzare la costituzione del partenariato entro 30 giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell'emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL;
- in caso di positiva selezione rappresenta il beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso il GAL;

- assume la responsabilità del progetto e rappresenta l'unico referente presso il GAL;
- promuove gli interventi;
- sensibilizza le imprese partecipanti;
- sottoscrive l'atto di concessione;
- coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto;
- divulga gli esiti del progetto;
- presenta le domande di pagamento in cui inserisce tutte le spese sostenute dal medesimo Capofila a nome e per conto del partenariato nell'attuazione del progetto di cooperazione;
- riceve, in qualità di beneficiario, il contributo dall'organismo pagatore;
- trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti, con le modalità indicate nel mandato collettivo speciale di rappresentanza, in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi. A tal fine, il soggetto capofila deve provvedere ad indicare nel proprio "fascicolo aziendale" tutti i soggetti appartenenti al partenariato in ragione del documento probante l'Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei soci /partner. Nel caso in cui il partenariato determini la nascita di un nuovo soggetto giuridico, distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali, questo dovrà provvedere alla costituzione / aggiornamento / validazione di un proprio "fascicolo aziendale". Qualora per esigenze relative all'istruttoria si renda necessario acquisire informazioni relative ai singoli soci, sarà necessario associare al "fascicolo aziendale" della società anche i fascicoli aziendali dei soci.

6.3 Costituzione del partenariato

Il partenariato deve essere costituito in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (ad esempio, ATI, consorzi, contratti di rete).

In caso di costituzione tramite Contratto di Rete, ai sensi della normativa citata all'articolo 1 del presente bando:

- il soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di "organo comune" per l'esecuzione del Contratto di Rete deve essere costituito dal Capofila individuato nell'accordo collettivo di cooperazione sottoscritto tra le parti;
- l'organo comune agisce in rappresentanza della Rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori anche individuali partecipanti al contratto;
- per acquisire soggettività giuridica, il Contratto di Rete deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- il Contratto di Rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante;
- l'efficacia del Contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Detti adempimenti debbono essere obbligatoriamente conclusi entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell'emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL.

Il partenariato deve essere formalmente costituito alla data di presentazione della domanda di sostegno da parte del Capofila, o successivamente a detto termine purché entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e comunque prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

In ogni caso, dopo il ritiro dell'atto di concessione, la composizione del partenariato potrà essere modificata solo a condizione che un partner venga sostituito con un altro che ne rilevi integralmente gli impegni, ivi compreso quello di contribuzione finanziaria.

Il partenariato, a prescindere dalla sua forma:

- deve essere di nuova costituzione o deve intraprendere una nuova attività verificabile in Camera di Commercio mediante attivazione di uno specifico codice ATECO;
- deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi;
- deve dare evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

6.4 Progetto di cooperazione di filiera

I cooperanti devono predisporre un "progetto di cooperazione di filiera" in cui vengono definiti:

- titolo del progetto;
- eventuale acronimo;
- soggetto capofila;
- forma giuridica del partenariato proponente;
- microimprese aderenti;
- elenco dei soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto di cooperazione;

- idea progettuale;
- analisi del contesto territoriale dell'area rurale di riferimento;
- descrizione degli interventi e delle attività;
- descrizione dei risultati attesi;
- cronoprogramma di attuazione del progetto;
- descrizione del budget complessivo e ripartizione attività;
- descrizione di eventuali finanziamenti pubblici ottenuti con altri Fondi comunitari.

Gli interventi indicati nel progetto devono essere realizzati nel territorio del GAL di cui all'articolo 3 "Ambito territoriale d'intervento".

ARTICOLO 7

Limitazioni e vincoli

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio del GAL.

Gli aiuti riguardano i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE. L'aiuto è esteso anche a prodotti trasformati non compresi nell'allegato 1 del TFUE a condizione che siano prodotti dall'impresa agricola cooperante.

Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti de minimis.

ARTICOLO 8

Agevolazioni previste e spese ammissibili

8.1 Intensità della spesa pubblica e costo massimo ammissibile

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile – che corrisponde alla spesa pubblica massima - è stabilito in **30.000,00 Euro**. Il limite minimo dell'investimento ammissibile è fissato in **20.000,00 Euro**.

L'operazione è finanziata a copertura:

- dei costi della cooperazione;

Costi di cooperazione

L'intensità dell'aiuto è del 100% delle spese per la cooperazione di filiera, di cui alle lettere A, B e C.

8.2 Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla realizzazione delle seguenti fasi operative del progetto di cooperazione di filiera, nonché i costi relativi alle attività di cooperazione relative alla realizzazione del progetto.

In particolare, sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

COSTI DI COOPERAZIONE

- A. studi di fattibilità del progetto, animazione nell'area interessata finalizzata a rendere attuabile ed ampliare la partecipazione del maggior numero di produttori al progetto e ad avvicinarli ai consumatori finali, spese di progettazione;
- B. costi di esercizio della cooperazione relativi alle attività di progetto;
- C. azioni di promozione, informazione e sensibilizzazione del consumatore relativa ai prodotti di qualità commercializzati attraverso la filiera corta.

L'importo delle spese ammissibili di cui alla somma dei punti A e B va da un minimo del 20% ad un massimo dell'80% del costo complessivo del progetto ammissibile. La restante quota deve interessare le altre voci di spesa.

8.3 Ragionevolezza e congruità delle spese

Le spese ammissibili saranno quantificate anche nel rispetto dei limiti dei costi di riferimento calcolati nei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Per le voci relative a personale e consulenze si farà riferimento alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali.

Per le voci di costo non incluse nei prezzi regionali si procederà, nel rispetto di quanto stabilito al punto 6, art. 17, delle Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 147 del 05/04/2016, al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura.

Il controllo dovrà verificare che le offerte siano rilasciate da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro antecedentemente la presentazione della domanda di aiuto tramite la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero su quella del tecnico delegato che devono essere indicate nella domanda di aiuto e che siano comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato.

Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono

acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata, ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico).

8.4 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.5 Decorrenza dell'ammissibilità della spesa

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno al GAL.

Sono riconosciute anche precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno esclusivamente le spese propedeutiche alla presentazione della stessa, quali prestazioni immateriali come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità e attività di animazione.

Sono spese riconoscibili precedentemente la data di presentazione della domanda di sostegno anche quelle sostenute per la predisposizione del Progetto di cooperazione.

In analogia a quanto stabilito per le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, le suddette spese non potranno essere ritenute ammissibili se sostenute anteriormente ai dodici mesi dalla presentazione della domanda di sostegno.

Il GAL, nello svolgimento dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL. Pertanto, tali spese restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

ARTICOLO 9

Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire **entro le ore 23:59 del 08/01/2021**.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

Si raccomanda di assicurarsi che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'alterazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, dovrà essere compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e presentato non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando, insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC agli indirizzi delle Aree Decentrate Agricoltura di competenza.

Il modello di delega è scaricabile al seguente link del sito lazioeuropa: [http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_prese
ntazione_domande.pdf](http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_prese_ntazione_domande.pdf).

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La domanda di sostegno dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL)

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata, deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente,

predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”

Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN.

Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell’OTP utilizzando l’apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo”.

La documentazione da integrare di cui all'articolo 9 alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa, preventivamente autenticata nelle forme di legge, ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l’onere di custodire l’originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l’Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Non è consentito avere in corso, sulla medesima sottomisura, più domande di sostegno.

Ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno (autovalutazione) fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

ARTICOLO 10

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione

1. “Accordo di cooperazione di filiera” sottoscritto dai soggetti cooperanti, di durata coerente con i **tempi di realizzazione del progetto di cooperazione e comunque non superiore ai due anni**, recante altresì l’individuazione del soggetto capofila, autenticato dal Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato oppure sottoscritto con firma digitale dei sottoscrittori secondo quanto stabilito dall’art. 2703 del C.C., e dovrà prevedere l’impegno/delega a favore del "soggetto capofila" di conferimento dell’incarico di elaborazione e presentazione del progetto di cooperazione e del coordinamento e dell’organizzazione della fase realizzativa. L’Accordo va sempre presentato anche qualora non sia formalmente autenticato, e va compilato e sottoscritto in tutte le sue parti e allegato alla domanda. Lo stesso non potrà essere inoltre oggetto di alcuna modifica e/o integrazione, e andrà comunque autenticato secondo i termini previsti nel presente Bando. Nel caso il partenariato sia costituito all’atto della presentazione della domanda di sostegno, dovranno essere allegati: atto costitutivo, contratto di rete o atto equivalente (in ragione della specifica forma giuridica, con i quali si regola il quadro giuridico ed organizzativo e si conferisce al Capofila il mandato collettivo speciale con rappresentanza);
2. “Progetto di cooperazione di filiera” contenente le informazioni di cui all’articolo 6 del presente bando, i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell’ambito dei criteri di selezione, le attività, i costi, il cronoprogramma di svolgimento delle attività;
3. Documentazione a dimostrazione delle azioni svolte relativamente all’attività di animazione territoriale per l’informazione e la promozione del Progetto verso tutti i potenziali attori della filiera;
4. Documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati per l’attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione;
5. Prima di procedere alla presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l’autovalutazione del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l’assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi;

6. Dichiarazione di non essere impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e gli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE C 244 del 1.10.2004) ove di applicazione;
7. Dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per progetti realizzati ai sensi del presente bando;
8. Tre preventivi per ogni spesa non rientrante nei prezziari regionali, accompagnati da valutazione tecnica indipendente redatta da tecnico abilitato;

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 è essenziale ai fini della ricevibilità della domanda.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente e dai partecipanti, preventivamente autenticate nelle forme di legge, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

ARTICOLO 11

Criteria di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti proposti, l'assegnazione dei punteggi alle domande di sostegno pervenute ed ammissibili avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio:

Criteri di selezione Operazione 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte

Tipologia di priorità	Principio	Codice	Criteri	Punteggio	Punteggio per gruppi di criteri	Punteggio massimo per tipologia di priorità
Composizione e qualità della filiera corta	Numero di imprese cooperanti	16.4.1.i	Numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il numero di imprese cooperanti sia superiore a 4	20	20	70
		16.4.1.ii	Numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il numero di imprese cooperanti sia superiore a 10	15		
	Aziende agricole presenti in relazione al totale dei partecipanti al progetto	16.4.1.iii	Numero di imprese agricole che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui le imprese agricole siano tra 1 e 4	20	30	
		16.4.1.iv	Numero di imprese agricole che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui le imprese agricole siano maggiori di 4	30		
	Numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2 lett. N del Reg. (UE) n. 1305/2013)	16.4.1.v	Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui i giovani agricoltori siano almeno 3.	20	20	
		16.4.1.vi	Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui i giovani agricoltori siano almeno 2.	15		
		16.4.1.vii	Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui i giovani agricoltori siano almeno 1.	10		
Priorità relative al sistema di informazione	Presenza di azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore	16.4.1.viii	Attività di informazione e sensibilizzazione del consumatore. La priorità è riconosciuta nel caso in cui il progetto di cooperazione prevede efficaci ed innovative azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore quali la creazione di un sito WEB specifico e la produzione di materiale informativo e divulgativo	15	15	15
Priorità relative al sistema di qualità riconosciuto	Presenza e tipologie di prodotti di qualità venduti tramite filiera corta	16.4.1.ix	Prodotti di qualità riconosciuta. La priorità è attribuita nel caso in cui almeno il 51% delle imprese agricole che partecipano al progetto di cooperazione abbiano certificazione di prodotti di qualità riconosciuta.	10	15	15
		16.4.1.x	Prodotti di qualità riconosciuta. La priorità è attribuita nel caso in cui almeno l'80% delle imprese agricole che partecipano al progetto di cooperazione abbiano certificazione di prodotti di qualità riconosciuta.	15		
Totale punteggio massimo ottenibile					100	100
PUNTEGGIO MINIMO: 20 punti (da ottenersi sommando almeno 2 criteri di selezione). In caso di ex-aequo di punteggio si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto con preferenza a quelli di importo inferiore.						

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio.

Priorità Composizione e qualità della filiera corta

Criterio 19.2.1.16.4.1.i

Per la valutazione della priorità attribuita si verificherà nell'Accordo di cooperazione che il numero di

imprese cooperanti che partecipano attivamente al progetto di cooperazione siano sia superiore a 4.

Priorità Composizione e qualità della filiera corta

Criterio 19.2.1.16.4.1.ii

Per la valutazione della priorità attribuita si verificherà nell'Accordo di cooperazione che il numero di imprese cooperanti che partecipano attivamente al progetto di cooperazione siano sia superiore a 10.

Priorità Composizione e qualità della filiera corta

Criterio 19.2.1.16.4.1.iii

Per la valutazione della priorità attribuita si verificherà nell'Accordo di cooperazione che il numero di imprese agricole che partecipano attivamente al progetto di cooperazione siano tra 1 e 4.

Priorità Composizione e qualità della filiera corta

Criterio 19.2.1.16.4.1.iv

Per la valutazione della priorità attribuita si verificherà nell'Accordo di cooperazione che il numero di imprese agricole che partecipano attivamente al progetto di cooperazione siano maggiori di 4.

Priorità Composizione e qualità della filiera corta

Criterio 19.2.1.16.4.1.v

La priorità è attribuita nel caso in cui il numero di giovani agricoltori che partecipano al progetto di cooperazione siano almeno 3 giovani agricoltori così come previsto dall'art. 2 lettera N del Reg. (UE) 1305/2013.

Per la verifica della presenza del requisito del giovane agricoltore verranno verificate le seguenti condizioni:

- verificare dalla documentazione allegata alla domanda (documento di identità) che l'età del giovane agricoltore sia ricompresa tra i 18 e i 40 anni, da intendersi come 41 non compiuti (40 anni e 364 giorni);
- dal sistema SIAN-SRG che l'insediamento del giovane agricoltore beneficiario, ovvero l'apertura della partita IVA, sia avvenuta non oltre i precedenti 5 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno;
- dal Sistema Gestionale Domande PSR la presenza di domanda ammissibile, anche non finanziata per carenza di fondi, per l'accesso alla Mis. 112 PSR 2007/2013 o per l'accesso alla Mis. 6.1 PSR 2014/2020.

Priorità Composizione e qualità della filiera corta

Criterio 19.2.1.16.4.1.vi

La priorità è attribuita nel caso in cui il numero di giovani agricoltori che partecipano al progetto di cooperazione siano almeno 2 giovani agricoltori così come previsto dall'art. 2 lettera N del Reg. (UE) 1305/2013.

Per la verifica della presenza del requisito del giovane agricoltore verranno verificate le seguenti condizioni:

- verificare dalla documentazione allegata alla domanda (documento di identità) che l'età del giovane agricoltore sia ricompresa tra i 18 e i 40 anni, da intendersi come 41 non compiuti (40 anni e 364 giorni);
- dal sistema SIAN-SRG che l'insediamento del giovane agricoltore beneficiario, ovvero l'apertura della partita IVA, sia avvenuta non oltre i precedenti 5 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno;
- dal Sistema Gestionale Domande PSR la presenza di domanda ammissibile, anche non finanziata per carenza di fondi, per l'accesso alla Mis. 112 PSR 2007/2013 o per l'accesso alla Mis. 6.1 PSR 2014/2020.

Priorità Composizione e qualità della filiera corta

Criterio 19.2.1.16.4.1.vii

La priorità è attribuita nel caso in cui il numero di giovani agricoltori che partecipano al progetto di cooperazione sia almeno 1 giovane agricoltore così come previsto dall'art. 2 lettera N del Reg. (UE) 1305/2013.

Per la verifica della presenza del requisito del giovane agricoltore verranno verificate le seguenti condizioni:

- verificare dalla documentazione allegata alla domanda (documento di identità) che l'età del giovane agricoltore sia ricompresa tra i 18 e i 40 anni, da intendersi come 41 non compiuti (40 anni e 364 giorni);
- dal sistema SIAN-SRG che l'insediamento del giovane agricoltore beneficiario, ovvero l'apertura della partita IVA, sia avvenuta non oltre i precedenti 5 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno;
- dal Sistema Gestionale Domande PSR la presenza di domanda ammissibile, anche non finanziata per carenza di fondi, per l'accesso alla Mis. 112 PSR 2007/2013 o per l'accesso alla Mis. 6.1 PSR

2014/2020.

Priorità relative al sistema di informazione

Criterio 19.2.1.16.4.1.viii

La priorità è riconosciuta nel caso in cui nel progetto di cooperazione siano presenti efficaci ed innovative azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore quali la creazione di un sito WEB specifico e la produzione di materiale informativo e divulgativo.

Priorità relative al sistema di qualità riconosciuta

Criterio 19.2.1.16.4.1.ix

Per i prodotti di qualità riconosciuta, la priorità è attribuita nel caso in cui almeno il 51% delle imprese agricole che partecipano al progetto di cooperazione abbiano la certificazione di prodotti di qualità riconosciuta.

Le aziende aderenti al progetto di cooperazione, alla data di presentazione della domanda di sostegno, dovranno risultare assoggettate ad un Sistema di Qualità riconosciuta. Per i sistemi di qualità riconosciuti si rinvia agli elenchi riportati alla scheda della Misura 3 del PSR 2014/2020 del Lazio riconosciuta (art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013). L'azienda dovrà risultare assoggettata ad un sistema di qualità riconosciuto almeno sino alla completa realizzazione degli investimenti programmati e finanziati. La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il criterio della prevalenza, ovvero se almeno il 51% dei prodotti ottenuti in termini quantitativi risulta assoggettato al sistema di controllo o almeno il 51% della superficie aziendale riconducibile al sistema di qualità riconosciuto risulta assoggettata al sistema di controllo, rispetto alla SAU totale. Il prodotto certificato dovrà essere venduto attraverso la filiera corta.

Priorità relative al sistema di qualità riconosciuto

Criterio 19.2.1.16.4.1.x

Per i prodotti di qualità riconosciuta e trasformazione/commercializzazione, la priorità è attribuita nel caso in cui almeno l'80% delle imprese agricole che partecipano al progetto di cooperazione abbiano certificazione di prodotti di qualità riconosciuta.

Le aziende aderenti al progetto di cooperazione, alla data di presentazione della domanda di sostegno, dovranno risultare assoggettate ad un Sistema di Qualità riconosciuta. Per i sistemi di qualità riconosciuti si rinvia agli elenchi riportati alla scheda della Misura 3 del PSR 2014/2020 del Lazio riconosciuta (art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013). L'azienda dovrà risultare assoggettata ad un

sistema di qualità riconosciuto almeno sino alla completa realizzazione degli investimenti programmati e finanziati. La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il criterio della prevalenza, ovvero se almeno l'80% dei prodotti ottenuti in termini quantitativi risulta assoggettato al sistema di controllo o almeno l'80% della superficie aziendale riconducibile al sistema di qualità riconosciuto risulta assoggettata al sistema di controllo, rispetto alla SAU totale. Il prodotto certificato dovrà essere venduto attraverso la filiera corta.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno ed accertati in fase di istruttoria tecnico – amministrativa per la relativa conferma o, se del caso, per la loro modifica e dovranno essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito, dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento.

Ai fini della formulazione della graduatoria, farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti, da ottenersi sommando i punteggi relativi ad almeno 2 (due) principi distinti.

Il mancato raggiungimento di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.

Per i casi di ex-aequo, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza al progetto con costo complessivo minore.

Modalità di formazione della graduatoria

In fase di istruttoria tecnico amministrativa, si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria predisposta in attuazione del presente bando è approvata con deliberazione del CdA del GAL, che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, cioè quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico.

Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”.

Per le domande “non ammissibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del

provvedimento di non ammissibilità.

ARTICOLO 12

Procedure di attuazione

12.1 Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno verranno sottoposte a controlli amministrativi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 e ss.mm.ii.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'articolo 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive ss.mm.ii.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii, è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

Il controllo amministrativo della domanda di sostegno si svolgerà in due fasi.

Nella prima fase, si procederà a verificare il punteggio auto attribuito e l'effettivo possesso delle priorità/criteri dichiarate/i. Sulla base di tale verifica, il punteggio sarà confermato o modificato. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa, solo nei casi di errori palesi, entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno stabilito nel bando.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL approva e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ordinate in base ai punteggi e alle informazioni verificate nel corso della prima fase del controllo amministrativo.

La seconda fase del controllo amministrativo della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una valutazione tecnica della conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, e le verifiche per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

In particolare, il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;

- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di spesa;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando;
- del consenso al il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini perentori stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 8 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando;
- con documenti e allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del GAL;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nel presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico;
- che non abbiano allegato i documenti necessari a presentare la domanda di sostegno.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e ss.mm.ii, il GAL comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L 241/90 e ss.mm.ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL dovrà provvedere alla formale comunicazione della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte di cui si darà ragione nel provvedimento di inammissibilità.

A conclusione dell'istruttoria delle domande, il GAL provvederà a predisporre gli atti di ammissibilità al finanziamento, di non ammissibilità al finanziamento e di non finanziabilità per carenza di fondi.

Per ogni beneficiario ammissibile a seguito della conclusione dell'istruttoria e dell'inserimento nella determinazione di ammissibilità a finanziamento il GAL comunicherà, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista

12.2 Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, il GAL, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

Il provvedimento di concessione, redatto secondo lo schema definito dal GAL, è notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, entro trenta giorni dalla data di adozione della delibera del CdA del GAL di approvazione della graduatoria di ammissibilità, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica

12.3 Tempi di esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe

Il progetto deve essere completato entro un massimo di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, comprensivo di eventuali proroghe.

Per completamento degli interventi deve intendersi la conclusione delle attività previste dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori ove previsti sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, corrispondente al crono-programma, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario, trasmesse con la relativa documentazione probante entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia stato in condizione di farlo e contenenti il nuovo crono-programma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che, previa

istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare le attività per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che il progetto possa essere comunque ultimato nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento del progetto; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a 365 giorni e comunque nel rispetto della durata dell'Accordo di cooperazione.

12.4 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei casi individuati dall'art. 33 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

12.5 Varianti e adeguamenti tecnici

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso al contributo. Per le varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni contenute nel suddetto articolo.

Le varianti in corso d'opera devono essere determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e devono essere preventivamente richieste al GAL.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo progetto di cooperazione, un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante e, ove necessario, gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GAL e le spese eventualmente

sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario, così come disciplinati dall'art 32 comma 5 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

In ogni caso, dopo il ritiro dell'atto di concessione, la composizione del partenariato potrà essere modificata solo a condizione che un partner venga sostituito con un altro, appartenente alla stessa categoria (impresa agricola, impresa della trasformazione o impresa della commercializzazione) che ne rilevi integralmente gli impegni, ivi compreso quello di contribuzione finanziaria e che non determini una riduzione del punteggio attribuito in sede di selezione della domanda di sostegno.

12.6 Controlli in loco

Le operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

I controlli in loco sono svolti dalla Regione Lazio su delega del OP AGEA.

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

12.7 Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Qualora si accerti che il beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del

regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure a investimento".

12.8 Reclami

L'attuazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che i ricorsi siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, si procederà in coerenza con quanto stabilito al capitolo 15 del programma di sviluppo rurale 2014/2020

12.9 Controlli ex post

Le operazioni connesse alla presente sottomisura saranno oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando all'art. 5 "Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni" e riportati nell'atto di concessione del contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 20 dell'allegato 1 alla D.G.R. 147/2016 e ss.mm.ii.

12.10 Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo Pagatore (AGEA).

Possono essere presentate domande di pagamento per:

- erogazione parziale a seguito di presentazione di stato di avanzamento (acconto);
- saldo finale.

Conformemente a quanto stabilito dall' art. 11 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali." alla Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016 è consentita la presentazione di una unica domanda di pagamento di acconto.

L'acconto in corso d'opera può essere richiesto allorché il progetto presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione e non può superare l'80% del

contributo concesso.

I beneficiari degli aiuti devono concludere il progetto approvato entro i termini stabiliti nel Provvedimento di concessione del contributo e/o delle eventuali proroghe e devono presentare entro i successivi novanta giorni la domanda di pagamento per il saldo finale, così come previsto dall'art. 12 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii. allegando la documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

In caso di investimenti realizzati solo parzialmente (Art. 15 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016) rispetto all'iniziativa progettuale approvata (progetto di cooperazione), ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato.

Qualora sia riscontrato che il progetto di cooperazione realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto, maggiorate degli interessi legali.

Ai fini della presente sottomisura, affinché il lotto sia considerato funzionale, deve essere realizzato almeno il 70% della spesa complessiva ammessa a finanziamento.

12.11 Modalità di rendicontazione della spesa

Al fine della corretta rendicontazione delle spese sostenute, il soggetto capofila deve provvedere ad indicare nel proprio "fascicolo aziendale" tutti i soggetti appartenenti al partenariato in ragione del documento probante l'Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei soci /partner. Nel caso in cui il partenariato determini la nascita di un nuovo soggetto giuridico, distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali, questo dovrà provvedere alla costituzione / aggiornamento / validazione di un proprio "fascicolo aziendale". Qualora per esigenze relative all'istruttoria si renda necessario acquisire informazioni relative ai singoli soci, sarà necessario associare al "fascicolo aziendale" della società anche i fascicoli aziendali dei soci.

Il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

- Dichiarazione di fine lavori del progetto di cooperazione (per le domande di saldo) ai sensi dell'art. 14 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016;
- Relazione descrittiva riepilogativa degli interventi realizzati e relativa rendicontazione delle spese

sostenute, in conformità con il piano finanziario del progetto di cooperazione;

- Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- Copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento;

Le spese sostenute per la realizzazione del progetto di filiera dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Sono ammesse le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dal GAL, dall'Autorità di Gestione della Regione Lazio e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

12.12 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Il controllo amministrativo della domanda di pagamento effettuerà la verifica della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto approvato, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il GAL provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre

2011 e ss.mm. e ii.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 13

Disposizioni generali

13.1 Errori palesi

Conformemente alle specifiche indicate dall'art. 27 della DGR Lazio n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite, le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificati forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino alla data di chiusura dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

13.2 Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento si rimanda:

- all'art. 30 "Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento" del Documento allegato alla DGR n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite;
- all'art. 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" e ss.mm.ii.

13.3 Conservazione e disponibilità dei documenti

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica) nel rispetto delle specifiche di cui all'art. 31 del Documento allegato alla DGR n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono

automaticamente recepite.

13.4 IVA e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto e gli interessi passivi non sono ammissibili a contributo salvo i casi indicati all'art. 11 del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e del richiamato art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

13.5 Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto, secondo le modalità previste dall'art. 25 del Documento allegato alla DGR Lazio n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

ARTICOLO 14

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento a quanto stabilito dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale del GAL sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.galagrofalisco.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it

ARTICOLO 15

Dotazione finanziaria del bando

Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di **Euro 75.000,00**.

Il GAL potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere successivamente disponibili.

ARTICOLO 16

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura e/o integrazioni al bando saranno pubblicate nel sito istituzionale del GAL e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la puntuale trasmissione dell'informazione ai beneficiari.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il trattamento dei dati personali è svolto ai sensi del D.lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR)

I dati personali trattati dal GAL nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che presenteranno domanda di sostegno: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (lex specialis) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista RAF con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- sede legale: Via Salvador Allende n. 33 - 01033 – Civita Castellana (VT);
- Mail: info@galagrofalisco.it;
- PEC: galagrofalisco@pec.it;
- Sito Web: www.galagrofalisco.it.

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento).

I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle misure di sostegno, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudoanonimizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del GDPR che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte

del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di sostegno.